



COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

Riviera delle Palme

Area Edilizia Urbanistica e Demanio

Prot. n. 2356 del 03/02/2020.

OGGETTO: Procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS della disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art.5 negli edifici esistenti al 29/11/2014 ai sensi dell'art.7 della L.R.24/2001.

IL T.P.O.

RICHIAMATE:

- la L.R.32/2012 “Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla L.R.38/1998.
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.223 del 28/02/2014, relativa all’obbligo di assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VAS.
- La L.R.24/2001 e nello specifico l’art.7 “Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’art.5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°28 del 07/06/2019 che approva la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014 ai sensi dell’art.7 della L.R.24/2001 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione.
- Normativa.
- Tabella 1 – Condizioni e limiti di approvazione.
- Tabella 2 – Probabile incremento del carico urbanistico.
- Tabella 3 – Disciplina degli interventi.
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS.

VISTO l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’art.13 comma 4 della L.R.32/2012, in data 23/09/2019 prot.22876 inviato ai seguenti enti:

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
- ARPAL
- ASL 2 Liguria
- Autorità di Bacino Regionale
- Ponente Acque
- Servizi Ambientali

VISTO il parere della Regione Liguria in merito all’avvio della procedura di assoggettabilità a VAS espresso in data 18/10/2019 prot.299846 che si allega alla presente.

RITENUTO di dover aggiornare i seguenti elaborati in base al parere espresso dalla Regione Liguria sopra richiamato:

- Relazione.
- Normativa.

RITENUTO che la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art.5 negli edifici esistenti al 29/11/2014 ai sensi dell'art.7 della L.R.24/2001 non produce potenziali effetti sull'ambiente ai sensi dell'art.3, comma 3 lett.b) della L.R.32/2012 in quanto sono esclusi dall'applicazione gli edifici:

- vincolati come beni culturali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- ricadenti in aree ad alta pericolosità idraulica (fascia A e A* del Piano di Bacino, e fascia B e B* per i locali di cui all'art. 2 a destinazione residenziale se posti al piano terreno)
- ricadenti in aree con suscettività al dissesto medio - alta (Pg2, Pg3a, Pg3b e PG4 del Piano di Bacino);
- ricadenti in aree demaniali marittime;
- compresi nelle zone di tutela assoluta (10 m.) dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile;
- negli ambiti agricoli relativamente ai locali accessori degli immobili facenti parte di aziende agricole, (magazzini, stalle, depositi, fienili, ecc.).
- nelle fasce di connessione ecologica di cui alla rete ecologica ligure.
- nelle fasce di rispetto degli elettrodotti.

RITENUTO pertanto che alla luce delle argomentazioni sopra svolte, degli elementi indicati nel rapporto preliminare agli atti, nonché dei pareri degli enti competenti in materia ambientale, di escludere, ai sensi dell'art.13 comma 6 della L.R.32/2012, la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art.5 negli edifici esistenti al 29/11/2014 ai sensi dell'art.7 della L.R.24/2001 dalla procedura di VAS di cui all'art.8 e seguenti della citata L.R.32/2012.

DECRETA

Per quanto illustrato in premessa:

1. di escludere ai sensi dell'art.13, comma 6 della L.R.32/2012, dalla procedura di VAS si cui agli articoli 8 e seguenti della citata L.R. 32/2012 la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art.5 negli edifici esistenti al 29/11/2014 ai sensi dell'art.7 della L.R.24/2001.
2. Che la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'art.5 negli edifici esistenti al 29/11/2014 ai sensi dell'art.7 della L.R.24/2001 sia adeguata alle prescrizioni indicate dalla Regione Liguria nel parere espresso in data 18/10/2019 prot.299846

Da' atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 e s.m.e i. è il geom. Corrado Scrivanti.

DISPONE di pubblicare il presente atto:

- All'Albo del Comune di Ceriale
- Sul sito web del Comune di Ceriale
- Sul BURL

Da' atto altresì che:

- Il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del T.P.O. Area Urbanistica che ne attesta la regolarità amministrativa.
- Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Il Responsabile
Area Edilizia
Urbanistica e Demanio
(Geom. Corrado Scrivanti)